




Camera dei deputati  
XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n° 1

GENNAIO-FEBBRAIO 2013





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXIV n.1

GENNAIO-FEBBRAIO 2013

Servizio responsabile:

- *Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

sito: <http://biblioteca.camera.it>

---

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

# SOMMARIO

AVVERTENZA	7
<b>Politiche istituzionali</b>	<b>9</b>
Germania	11
GIUSTIZIA MILITARE	11
<i>Gesetz für einen Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwendung der Bundeswehr vom 21. Januar 2013 (Legge sulla giurisdizione nel caso particolare di impiego delle forze armate all'estero)</i>	11
Regno Unito	12
DETENUTI	12
<i>Prison (Property) Act 2013</i>	12
Regno Unito	13
ELEZIONI	13
<i>Electoral Registration and Administration Act 2013</i>	13
<b>Politiche economiche</b>	<b>15</b>
Francia	17
UNIONE EUROPEA / ECONOMIA	17
<i>Loi n. 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière</i>	17
<b>Politiche sociali</b>	<b>19</b>
Francia	21
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21
<i>Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social</i>	21
Germania	22
MALATI DI MENTE - TUTELA	22
<i>Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahmen vom 18. Februar 2013 (Legge sulla regolamentazione del consenso a misure mediche coercitive espresso dall'assistente di sostegno)</i>	22
Germania	23
MALATI - DIRITTI	23
<i>Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten vom 20. Februar 2013 (Legge per il miglioramento dei diritti dei pazienti)</i>	23
Spagna	24
OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE	24
<i>Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas (BOE núm. 23)</i>	24
Spagna	25

OCCUPAZIONE /  
IMPRENDITORI

25

*Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE núm. 47)*

25

## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre gennaio-febbraio 2013.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.



## **Politiche istituzionali**





Germania  
legge

## GIUSTIZIA MILITARE

*Gesetz für einen Gerichtsstand bei besonderer Auslandsverwendung der Bundeswehr vom 21. Januar 2013 (Legge sulla giurisdizione nel caso particolare di impiego delle forze armate all'estero)*

(<http://www.buzer.de/gesetz/10474/index.htm>)

Con questa legge viene istituita, con sede a Kempen, in Baviera, una giurisdizione unitaria per i reati commessi dai militari tedeschi impegnati in missioni internazionali al fine di garantire l'esercizio di un'azione penale rapida ed efficace. Ai sensi dell'art. 62, comma 1 della Legge sullo *status* giuridico dei soldati (*Soldatengesetz*), i membri delle Forze armate tedesche sono soggetti, anche nel caso particolare di missioni all'estero, al diritto penale tedesco. L'art. 1a della legge penale militare (*Wehrstrafgesetz*) stabilisce infatti l'applicazione della normativa penale tedesca, indipendentemente dal luogo del reato, anche ai crimini commessi da soldati che si trovino all'estero per motivi di servizio. La competenza di un foro speciale, avente giurisdizione su tali fattispecie di reati, è ora sancita dall'art. 11a del Codice di procedura penale (*Strafprozessordnung - StPO*). Con riferimento alla decisione quadro europea 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla **posizione della vittima del procedimento penale**, la seconda parte del provvedimento modifica l'art. 143, comma 1 della legge sull'ordinamento giudiziario (*Gerichtsverfassungsgesetz - GVG*) disciplina i casi in cui non sussista o non sia riconoscibile la competenza di una giurisdizione nazionale, come ad esempio la denuncia presentata in Germania da una persona vittima di un reato commesso all'estero. Del resto, lo stesso art. 11, comma 2, della citata decisione quadro europea stabilisce espressamente che la vittima di un reato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo.



Regno Unito  
legge

## **DETENUTI**

### ***Prison (Property) Act 2013***

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/11/contents>)

Il tema della condizione dei detenuti, venuto recentemente all'attualità nel Regno Unito sotto profili che hanno anche formato oggetto di pronunce rese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (relativamente alle restrizioni poste al diritto di elettorato attivo dei detenuti, o al loro diritto di ricevere libri in carcere), è stato affrontato dal legislatore con l'approvazione delle disposizioni in esame, che abilitano gli uffici di direzione delle carceri a provvedere alla distruzione di beni in possesso non autorizzato dei detenuti.



Regno Unito  
legge

## ELEZIONI

### ***Electoral Registration and Administration Act 2013***

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/6/contents>)

Con l'*Electoral Registration and Administration Act 2013* è stata introdotta una nuova disciplina dell'iscrizione negli elenchi elettorali, la cui finalità, annunciata dal Governo nel 2011 con il "libro bianco" sulla *Individual Electoral Registration*, è quella di prevenire e limitare il fenomeno dei brogli elettorali (*electoral fraud*).

A tale scopo è previsto un nuovo sistema di registrazione degli elettori, che a far data dalle prossime elezioni politiche (2015) e sostituendo i precedenti elenchi dovrebbe raccogliere (anche con procedure *on line* a ciò preordinate) le iscrizioni individuali dei titolari del diritto di elettorato attivo nel Regno Unito.

La legge modifica, inoltre, il *Fixed-term Parliaments Act 2011* prevedendo più ampi termini temporali per lo scioglimento del Parlamento prima delle elezioni (25 giorni in luogo dei 17 precedentemente stabiliti); analogamente, è esteso il termine prima previsto per lo svolgimento di elezioni suppletive.



## **Politiche economiche**





Francia  
legge

## UNIONE EUROPEA / ECONOMIA

***Loi n. 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière***  
[\(\(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=422AA3BDA33B87CB270CDB61CF178AE8.tpdjo02v\\_1?cidTexte=JORFTEXT000026998473&categorieLien=id\)\)](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=422AA3BDA33B87CB270CDB61CF178AE8.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000026998473&categorieLien=id)

La Legge n. 2013-100 recepisce nell'ordinamento francese tre direttive dell'Unione europea:

- la direttiva 2009/110/CE, sulla moneta elettronica che favorisce lo sviluppo di tale mezzo di pagamento e l'accesso al mercato di nuove imprese regolandone l'esercizio delle attività e il relativo controllo "prudenziale"; la legge prevede misure dedicate a sottrarre la moneta elettronica al monopolio bancario e, a tal fine, istituisce una nuova categoria di istituti specifici (articoli da 8 a 14) per la moneta elettronica, definita come « un valore monetario, espresso in forma elettronica, compresa quella magnetica, che rappresenta un credito emesso, sulla base di fondi, come strumento di pagamento ed accettato da persone fisiche o giuridiche diverse da chi emette tale moneta elettronica »;
- la direttiva 2010/78/UE, c.d. direttiva « omnibus I », sulle competenze delle autorità europee di supervisione che adatta 11 direttive finanziarie settoriali (banche, assicurazioni e mercati finanziari) alla nuova architettura di supervisione finanziaria europea adottata nel 2010;
- la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali; la nuova legge prevede, tra le altre misure, il diritto del creditore di percepire senza formalità, oltre agli interessi moratori esigibili, anche un'indennità forfettaria per le spese di riscossione (art. 40).



## **Politiche sociali**





Francia  
legge

## EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

***Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social***

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026954420&fastPos=1&fastReqId=466984759&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>)

Con la legge n. 2013-61 il legislatore francese ha inteso agevolare la vendita di beni immobiliari del "domaine privé" delle persone pubbliche (cfr. [art. L2211-1](#) e [art. L2212-1](#) del *Code général de la propriété des personnes publiques –CGPPP-*) ad un prezzo inferiore a quello di mercato, al fine di facilitare la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (*logements sociaux*). La possibilità di alienare terreni appartenenti al demanio privato dello Stato ad un prezzo contenuto per i fini sopra indicati era stata già prevista dall'art. 95 della [loi n. 2005-32 du 18 janvier 2005](#), successivamente modificata. La legge in esame, istituendo in particolare il nuovo [art. L3211-13-1](#) del CGPPP, dispone oggi che l'alienazione di terreni ad un prezzo inferiore al valore di mercato per la realizzazione di *logements sociaux*, sia possibile non solo per lo Stato, ma anche per alcuni enti pubblici e società di cui lo Stato è membro. Un decreto ha poi specificato quali siano gli enti pubblici interessati (cfr. [décret n. 2013-937 du 18 octobre 2013](#)). Con il nuovo [art. L3311-7](#) del CGPPP, modificato dall'art. 3 della legge, è stato poi variato il sistema di scelta del prezzo di cessione del terreno. L'articolo dispone che sia applicato uno "sconto" (*décote*) sulla sua vendita, che può arrivare anche al 100 % del suo valore di mercato. Lo sconto, che varia a seconda della categoria dei *logements sociaux* da costruire, risulta obbligatorio se i terreni sono ceduti a collettività territoriali o a determinati enti, o nel caso in cui essi siano iscritti in una specifica lista compilata dal prefetto della regione.



Germania  
legge

## MALATI DI MENTE - TUTELA

*Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in ärztliche Zwangsmaßnahmen vom 18. Februar 2013 (Legge sulla regolamentazione del consenso a misure mediche coercitive espresso dall'assistente di sostegno)*  
(<http://www.buzer.de/gesetz/10506/index.htm>)

Con la legge che regola il consenso a misure sanitarie coercitive, espresso dall'assistente di sostegno (*Betreuer*), sono state disciplinate le condizioni alle quali una persona assistita, anche contro la propria volontà naturale, possa subire un trattamento sanitario. La principale modifica, resa necessaria in seguito a due decisioni della Corte di cassazione federale (*Bundesgerichtshof*), l'ultima del 20 giugno 2012, riguarda nello specifico il **§ 1906 del Codice civile** (*Bürgerliches Gesetzbuch - BGB*), nella cui nuova formulazione sono meglio definiti sia il tipo di intervento medico obbligatorio sia i presupposti e le condizioni in cui questo sia ammissibile. Nel procedimento, che resta circoscritto al caso in cui è stato disposto il ricovero (*Unterbringung*) in una struttura adeguata per problemi psichiatrici, è attribuita all'assistente di sostegno la facoltà di acconsentire ad un trattamento medico obbligatorio anche contro la stessa volontà della persona assistita. Ai sensi del nuovo comma 3 del § 1906 BGB, l'espressione di tale consenso è ammissibile quando, a causa di una malattia psichica o di una disabilità mentale, l'assistito non sia in grado di riconoscere la necessità dell'intervento medico o di agire di conseguenza; se si è prima tentato di convincere l'assistito della necessità del trattamento sanitario e se questo, nell'ambito di un ricovero, sia indispensabile per il bene dello stesso assistito al fine di prevenire la minaccia di gravi danni alla salute non altrimenti evitabili e l'utilità dell'intervento medico coercitivo superi in modo evidente i possibili effetti negativi. Il consenso dell'assistente di sostegno è comunque soggetto all'autorizzazione del giudice tutelare (*Genehmigung des Betreuungsgerichts*).



Germania  
legge

## MALATI - DIRITTI

*Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten vom 20. Februar 2013 (Legge per il miglioramento dei diritti dei pazienti)*  
(<http://www.buzer.de/gesetz/10509/index.htm>)

La nuova disciplina sui trattamenti sanitari e la **responsabilità civile dei medici**, consolidatasi nel tempo grazie a numerose pronunce giurisprudenziali ed elaborata dal Ministero federale della giustizia in collaborazione con il Ministero federale della salute e l'Incaricato del Governo federale per gli interessi dei pazienti (*Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten*), è stata inserita all'interno del **Codice civile** con l'**introduzione di otto nuovi articoli (§§ 630a-630h)**, che regolamentano il c.d. **contratto di trattamento** (*Behandlungsvertrag*) tra paziente e professionista (medico, dentista, psicoterapeuta, ostetrico, fisioterapista, podologo e logopedista) avente ad oggetto una prestazione medica o sanitaria. Tale contratto, che rientra nella fattispecie di un contratto di servizio (*Dienstverhältnis*), presuppone una cooperazione tra le parti per la realizzazione del trattamento. All'inizio il professionista ha l'obbligo di **informare il paziente in merito ai rischi e agli eventuali effetti del trattamento**, illustrando in particolare la diagnosi e la terapia. Le informazioni relative ai costi preventivi devono essere messe per iscritto. Prima di eseguire un intervento medico di natura invasiva, il medico deve ottenere il **consenso** (*Einwilligung*) del paziente o di un suo tutore se questi è incapace di esprimerlo. Qualora non sia possibile ottenere in tempo utile il consenso per un intervento urgente e non procrastinabile, il trattamento può essere effettuato ugualmente se ciò si possa presumere conforme alla volontà del paziente. Il consenso è comunque revocabile in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. Al paziente (e in caso di morte anche ai suoi eredi) è esplicitamente riconosciuto il **diritto di accesso a tutta la documentazione** che lo riguarda e di ottenere copia della cartella clinica in forma cartacea o elettronica. Il medico responsabile del trattamento ha, da parte sua, l'obbligo di conservare la documentazione del paziente per dieci anni. Le ultime disposizioni riguardano i casi in cui il medico venga meno al suo dovere di diligenza, commetta un errore nel trattamento o non abbia fornito sufficienti delucidazioni in merito. Pur partendo dal principio generale che il paziente deve dimostrare l'errore di trattamento (§ 630h BGB), l'onere della prova è invece posto a carico del medico professionista in caso di rischio controllabile, di insufficiente competenza professionale o di errore grossolano.



Spagna  
decreto legge

## OCCUPAZIONE / SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

***Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas (BOE núm. 23)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/26/pdfs/BOE-A-2013-755.pdf>

Il decreto legge 1/2013 accorda la proroga, per la quarta volta dalla sua creazione, al programma di riqualificazione professionale per le persone che non hanno più diritto all'indennità di disoccupazione, nonché una proroga automatica di sei mesi quando il tasso ufficiale di disoccupazione sia superiore al 20%.

Il decreto amplia il termine per avere diritto all'indennità di disoccupazione quando un'impresa abbia sospeso i contratti di lavoro o abbia ridotto il numero dei giorni o delle ore di lavoro e successivamente i contratti vengono estinti per licenziamento oggettivo, licenziamento collettivo o nel quadro di una procedura concorsuale. I lavoratori interessati hanno diritto all'indennità di disoccupazione di livello contributivo pari allo stesso numero di giorni per i quali avrebbero percepito la disoccupazione totale o parziale in virtù delle sospensioni o riduzioni di lavoro, con un limite massimo di 180 giorni, a condizione che le sospensioni o riduzioni si siano prodotte tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e che il licenziamento si sia verificato tra il 12 febbraio 2012 e il 31 dicembre 2014.

Le previsioni relative alla possibilità di coinvolgere nei contratti di formazione e apprendistato i soggetti senza titolo di formazione professionale o certificato di professionalità sono prorogate al 31 dicembre 2013.

Il decreto legge 1/2013 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 14 febbraio 2013, con 202 voti a favore, 123 contrari e 4 astensioni.



Spagna  
decreto legge

## OCCUPAZIONE / IMPRENDITORI

***Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE núm. 47)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf>

Il decreto legge 4/2013 delinea una strategia volta a promuovere l'imprenditoria e l'occupazione giovanile, a incentivare la contrattazione e l'iniziativa imprenditoriale e ad adeguare l'istruzione e la formazione professionale alla realtà del mercato del lavoro, anche tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione europea e di quanto previsto dal Piano nazionale delle riforme (*Programa Nacional de Reformas*) approvato dal Governo.

I giovani lavoratori autonomi, se minori di 30 anni, hanno diritto a una riduzione fiscale sulla quota contributiva per i rischi comuni, ad eccezione dell'inabilità temporanea, per un periodo massimo di 30 mesi, secondo il seguente schema: una riduzione dell'80% per i primi 6 mesi, del 50% per i 6 mesi successivi, del 30% per il periodo successivo.

I beneficiari dell'indennità di disoccupazione che iniziano un'attività autonoma possono continuare ad usufruire dell'indennità, per un periodo massimo di 270 giorni, a condizione di avere meno di 30 anni e di non avere lavoratori a carico. I beneficiari di indennità di disoccupazione minori di 30 anni possono destinare il 100% dell'importo per effettuare un contributo al capitale sociale di un ente commerciale di nuova costituzione o costituito nei dodici mesi precedenti il conferimento del contributo, a condizione che sviluppino un'attività professionale o lavorativa; possono altresì destinare il contributo ai costi di costituzione e avvio di un ente, così come al pagamento di tasse e servizi specifici di consulenza, formazione e informazione relativi all'attività da intraprendere.

La norma favorisce le iniziative imprenditoriali mediante l'introduzione di un regime fiscale agevolato per l'esercizio di nuove attività. Le società di nuova costituzione per i primi due anni di esercizio pagano un'imposta sulle società (*Impuesto sobre Sociedades*) con un'aliquota ridotta del 15% sui primi 300.000 euro nell'arco dell'esercizio annuale, del 20% dopo i 300.000 euro. Terminato il periodo di due anni, le società che fatturano fino a 10 milioni di euro sono soggette a un'aliquota ridotta del 25% per la base imponibile fino a 300.000 euro e del 30% per la quota che supera tale soglia. Due differenti aliquote sono previste per le imprese che fatturano fino a 5 milioni di euro e con meno di 25 dipendenti: 20% fino a 300.000 euro, 25% per la rimanente base imponibile. Per le nuove società non vi sono altre imposte da versare.

Tra le altre misure previste vi sono: incentivi contributivi per le imprese a stipulare contratti a tempo parziale con giovani di meno di 30 anni con vincolo formativo, incentivi contributivi per le piccole imprese e autonomi ad assumere a tempo indeterminato giovani con meno di 30 anni, ulteriori facilitazioni all'assunzione di giovani al primo lavoro.

Il decreto legge 4/2013 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 14 marzo 2013, con 180 voti favorevoli, 15 contrari e 124 astenuti; nella medesima seduta è stato anche deliberato, quasi all'unanimità, di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

